

STATUTO ASSOCIAZIONE "L'ARGINE A.P.S. e E.T.S."

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ENTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 1 – NORMATIVA APPLICABILE

1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice Terzo Settore (d'ora innanzi CTS), dal Codice civile.

2 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione. È facoltà dell'Associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

1 È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'associazione denominata "L'ARGINE A.P.S. e E.T.S." con sede legale in Atripalda (Provincia di Avellino).

2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

3 Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

4 L'Associazione opera nel territorio della provincia di Avellino, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

5 L'acronimo APS e la denominazione di Associazione di Promozione Sociale, possono essere usati solo se e fintanto che l'associazione è iscritta nella sezione APS del RUNTS.

6 L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci, come previsto dall'articolo 30 del presente statuto.

ARTICOLO 4 – FINALITA'

1 L'associazione promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce secondo il fondamento e la condizione per un rinnovato

ordinamento sociale, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali rivolte a tutte le fasce d'età.

2 L'Associazione non ha fini di lucro.

3 L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo art. 5.

4 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;

- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. In particolare, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo impegnarsi per:

a) promuovere attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;

b) studiare i problemi che interessano i lavoratori per la loro integrale promozione, ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani;

c) la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso;

d) curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei lavoratori, formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno negli ambienti di vita e di lavoro;

e) perseguire inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico-fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili;

f) indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;

g) tutelare e promuovere i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie.

ARTICOLO 5 – OGGETTO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1 Per il perseguimento delle già menzionate finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore indicati alle lettere di seguito elencate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. m) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2 Tutte le attività dell'Associazione, da svolgersi nel rispetto delle finalità statutarie, sono destinate ai propri soci e loro familiari e ai terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

3 L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2021, n. 107.

4 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

5 L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

6 L'Associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117. Può avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti e di volontari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

7 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6 – ASSISTENTE ECCLESIASTICO.

In quanto Associazione di ispirazione cristiana, l'Associazione ha in sé la duplice natura di Associazione civile ed ecclesiale di laici. È facoltà indicare un Assistente Ecclesiastico che viene nominato dal vescovo della diocesi di riferimento. L' Assistente ecclesiastico partecipa pienamente alla vita dell'Associazione, offrendo il proprio servizio come animatore pastorale e di fede, in quanto tale interviene alle riunioni degli organi collegiali senza esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 7 – I SOCI

1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, il "Socio" o, al plurale, i "Soci") le persone fisiche che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Soci e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Soci.

2 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Fondatori, soci Ordinari, Soci Sostenitori.

3 Sono soci Fondatori, coloro che hanno concorso alla Costituzione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo.

4 Sono Soci Ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque comprendono i Soci Fondatori.

5 Sono Soci Sostenitori coloro che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

6 Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

7 Sono soci coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione previa iscrizione alla stessa.

8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

9 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato entro 10 giorni dalla richiesta. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

10 Il Consiglio direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

11 Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

12 Chi ha presentato la domanda, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci, il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte.

13 La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

14 La qualifica di socio cessa solo per recesso, esclusione, morte del socio o altre cause di cessazione previste dalla normativa e dal presente statuto.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1 Tutti i soci godono del diritto di partecipazione di voto all'Assemblea degli associati. Ai soci è riconosciuto il diritto dell'elettorato passivo e di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

2 Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117. I soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

3 I soci hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 9 - DECADENZA DEI SOCI

1 La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata;
- per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio;
- per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

2 Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

3 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del socio.

4 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

5 All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare all'Assemblea dei soci ma non ha diritto di voto.

6 Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate non ha alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di socio.

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3 Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti i soci.

2 Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

3 L'Assemblea dei soci deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente.

4 Spetta all'Assemblea dei soci:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- stabilire il numero dei consiglieri da eleggere, eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- nominare e revocare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;

- nominare e revocare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento alla sua competenza.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1 La convocazione dell'Assemblea dei soci potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci, che all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo. Ogni partecipante all'Assemblea dei soci con voto deliberativo ha diritto di voto secondo quanto previsto dal regolamento e nel rispetto dell'art 24 del CTS.

2 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. La convocazione dell'Assemblea dei soci avverrà minimo 10 giorni prima mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea dei soci devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

3 Potranno prendere parte all'Assemblea dei soci i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro socio. Il delegato non può ricevere più di una delega.

4 I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

5 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente che la convoca o da un Presidente scelto dalla maggioranza dei presenti.

6 L'Assemblea dei soci nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

7 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8 Delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci.

ARTICOLO 13 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1 L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2 L'Assemblea dei soci è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

4 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

6 È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto, salvo diversa decisione dell'Assemblea, da 3 membri con meno di cento iscritti, da 5 membri da cento a duecento iscritti e da 7 membri oltre i duecento iscritti, eletti dall'Assemblea. È convocato dal Presidente e si riunisce almeno sei volte all'anno. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, il/i Vicepresidenti, il Segretario e l'Amministratore. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Non possono essere nominati membri del Consiglio direttivo e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2 Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aderenti in regola con il pagamento delle quote associative.

4 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5 Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci.

6 Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7 La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 Sono compiti del Consiglio direttivo:

a) predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo per l'anno successivo;

b) predisporre l'eventuale bilancio sociale;

c) deliberare il programma annuale e pluriennale di attività;

d) deliberare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

e) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;

f) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

h) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo.

2 In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente.

3 Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei attraverso il ricorso alla Procura speciale;
- h) La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

ARTICOLO 17 - IL SEGRETARIO E L'AMMINISTRATORE

- 1 Il Segretario collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per la gestione generale dell'Associazione.
- 2 Il Segretario cura le relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.
- 3 Il Segretario sovrintende, con il Presidente ad eventuale personale dipendente.
- 4 L'Amministratore cura la gestione della vita finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio.

ARTICOLO 18 - DIMISSIONI

- 1 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'anno sociale venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, subentreranno i primi dei non eletti. In caso di parità di voti la precedenza spetta al più giovane. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino al termine del quadriennio.
- 2 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire in seno al Consiglio direttivo.
- 3 Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi

componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO e ORGANO DI REVISIONE

1 L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n.117. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

3 I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica quattro anni.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri e due supplenti, rimane in carica quattro anni. I relativi membri non devono rivestire nessuna altra carica a livello associativo.

2 Il Collegio dei Probiviri si esprime sui ricorsi relativi ai provvedimenti di rigetto delle domande di adesione e di esclusione. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 21 – PRESIDENTE ONORARIO

1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione

2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ARTICOLO 22 - VOLONTARI

1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6 L'Associazione assicura percorsi di promozione, partecipazione, formazione, accompagnamento e di aggiornamento per tutti i volontari impegnati nell'associazione.

7 L'Associazione partecipa all'organizzazione delle attività di volontariato previste dalle leggi nazionali e regionali.

ARTICOLO 23 - LAVORATORI

1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 24 - IL BILANCIO

1 Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2 Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3 Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

4 Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

5 Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

6 Insieme alla convocazione dell'Assemblea dei soci che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

7 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 25 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 26 - ENTRATE

1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolte pubbliche di fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2 Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 27 - IL PATRIMONIO

1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

4 Il patrimonio può essere incrementato mediante:

- a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione;
- e) apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione.

5 Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

6 Il Consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

7 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 28 – RACCOLTA FONDI

1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2 L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

3 L'adesione all'Associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È, comunque, facoltà del socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

4 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio all'Associazione, non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione.

5 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto

di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità del socio o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 29 –LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali e altre scritture obbligatorie:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione;
- d) il registro dei volontari;
- e) scritture contabili e relative al bilancio.

ARTICOLO 30- SCIOGLIMENTO

1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci.

2 L'Assemblea dei soci che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117/2017.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, le Leggi speciali in materia e i Regolamenti Interni.

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 11 novembre 2023 – verbale n° 16

Atripalda (Av) 11 novembre 2023

Il Segretario

Sig. Rende Mario

Il Presidente

Sig. Candella Giuseppe